



Sent. n. 550/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 75651 del registro di
Segreteria.

TRA

omissis

rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Fazi,

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

e

omissis

, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Conti, Antonio Mancini e Massimiliano Fazi.

RICORRENTI

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso e successive memorie i ricorrenti hanno rappresentato di aver svolto il servizio come dipendenti presso i Servizi di sicurezza dello Stato e hanno chiesto di riconoscere il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, includendo nella base pensionabile la "indennità di funzione" (per i dirigenti) o "l'indennità operativa" (per i non dirigenti) di cui all'art. 18 del DPCM n. 8 del 1980, corrisposte entrambe in servizio e non valutate dall'Amministrazione nella determinazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del trattamento di quiescenza, con condanna dall'Amministrazione al pagamento delle differenze dovute e non corrisposte oltre interessi, rilevando anche la problematica relativa all'accesso alla documentazione

Con comparsa di costituzione il resistente ha contestato quanto dedotto dai ricorrenti e ha evidenziato per il ricorrente **omissis** l'eccezione di giudicato, e per i ricorrenti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

omissis

il difetto d'interesse, in quanto "sono stati collocati in quiescenza dopo il 10 settembre 2008, data di entrata in vigore del DPCM n. 1/2008, norma che ha dato attuazione all'art. 21 della Legge 3 agosto 2007 n. 124, poi integralmente sostituita dal DPCM n. 1/2011, entrato in vigore il 1° aprile 2011". Nel merito, ha eccepito la prescrizione e ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la sentenza n. 2/2018 delle Sezioni riunite. Ha, così, concluso: "a) dichiarare l'inammissibilità del

gravame per violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem quanto alla posizione del ricorrente omissis ;

b) dichiarare l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire quanto alle posizioni dei ricorrenti

omissis

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

c) in ogni caso, per quanto di ragione in via subordinata, rigettare le domande con riguardo alla posizione di tutti i ricorrenti, in quanto prescritte e totalmente infondate in fatto e in diritto;

d) condannare i ricorrenti al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Con successive ordinanze è stato affrontato il problema relativo al fascicolo amministrativo e con l'ordinanza n. 19/2021 è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, per contrasto con gli articoli 3, 24, 103 e 111 della Costituzione, con conseguente sospensione del giudizio.

Con la sentenza n. 258/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata con la suddetta ordinanza.

Con successive note i ricorrenti

omissis

hanno rinunciato al giudizio.

Con decreto del 16/02/2024 il giudizio è stato riassegnato e con successivo decreto è stata fissata l'udienza del 4/12/2024.

All'udienza del 4/12/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, assenti le parti, al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

I ricorrenti non hanno provveduto a riassumere il giudizio dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2021 (GU 1 Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 52 del 29/12/2021).

Occorre, quindi, dichiarare l'estinzione del processo; spese di lite compensate, stante la definizione in rito, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo, compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.12.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA